

**REGOLAMENTO (CEE) N. 35/88 DELLA COMMISSIONE**

del 5 gennaio 1988

**che rettifica il regolamento (CEE) n. 2161/87 per quanto riguarda l'importo dell'aiuto alla produzione per l'uva sultanina e l'uva secca di Corinto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati<sup>(3)</sup>, contiene disposizioni per quanto concerne i metodi di determinazione dell'aiuto alla produzione;considerando che il regolamento (CEE) n. 2161/87 della Commissione<sup>(4)</sup> ha fissato per la campagna 1987/1988, fra l'altro, l'importo dell'aiuto alla produzione per l'uva sultanina e l'uva secca di Corinto; che alcuni elementi presi in considerazione in sede di calcolo dell'ammontare dell'aiuto devono essere corretti in senso favorevole agli operatori; che tale correzione deve essere operata con effetto dall'inizio della campagna 1987/1988;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1987.

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2161/87, l'importo dell'aiuto alla produzione per l'uva sultanina di categoria 4, pari a 52,224 ECU/100 kg netti, è rettificato in 60,924 ECU/100 kg netti.

Il complemento dell'aiuto viene versato su domanda dell'operatore.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° settembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987.<sup>(3)</sup> GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.<sup>(4)</sup> GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 36.